

ADEMPIMENTI

Più tempo per non pagare il canone

di Alessandro Bonuzzi

Il [**provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 58258**](#) di ieri **proroga al 16 maggio 2016** il termine **unico** entro cui presentare la **dichiarazione sostitutiva** per evitare l'addebito del canone dell'anno in corso da parte delle imprese elettriche.

Il documento **sostuisce** anche il modello di dichiarazione sostitutiva e le relative istruzioni per la compilazione precedentemente approvati, per tenere conto dei chiarimenti sulla definizione di apparecchio televisivo contenuti nella **nota n. 9668 del 20 aprile 2016** del Ministero dello Sviluppo Economico.

Restano comunque valide le dichiarazioni di non detenzione già presentate, utilizzando il vecchio modello.

Si ricorda che il **provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 45059 del 24 marzo 2016** ha approvato il modello di dichiarazione che consente di evitare l'addebito del canone RAI nella bolletta dell'energia elettrica.

È possibile presentare il modello quando si verifica una delle seguenti situazioni:

1. **non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni** per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;
2. non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un **apparecchio televisivo ulteriore** rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 una denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo;
3. il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad **altro componente della stessa famiglia anagrafica**, di cui il dichiarante deve comunicare il codice fiscale (ciò può accadere quando due soggetti fanno parte della stessa famiglia anagrafica, ma sono titolari di utenze elettriche separate);
4. vi è la necessità di **variare una dichiarazione sostitutiva già presentata**, perché i presupposti sono cambiati.

Relativamente ai primi due casi elencati, il termine per la presentazione del modello, **con effetto per l'intero ammontare del canone dovuto per il 2016**, era fissato

- entro il prossimo 30 aprile, in caso di invio via posta, ovvero

- entro il prossimo 10 maggio, in caso di invio telematico.

Il provvedimento di ieri **posticipa al 16 maggio 2016 il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva che consente di non pagare per intero il canone 2016**, indipendentemente dalla modalità di trasmissione. Pertanto, **la scadenza diventa unica**.

La proroga riguarda anche le **nuove utenze** attivate a gennaio, febbraio e marzo 2016. Per queste, il modello con la dichiarazione sostitutiva presentato **entro il 16 maggio 2015** - anziché entro il 30 aprile 2016 via posta e fino al 10 maggio 2016 in via telematica - **ha effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura**.

Nulla cambia, invece, negli altri due casi – residuali - in cui la dichiarazione può essere presentata; in particolare:

- quando il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, la dichiarazione sostitutiva **ha effetto per l'intero canone dovuto per l'anno di presentazione**;
- quando vi è la necessità di variare una dichiarazione sostitutiva già presentata, la nuova dichiarazione **ha effetto per il canone dovuto dal mese in cui è presentata**.